

COMUNE DI AVIO

Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione N. 42 della Giunta Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(P.E.G.) PER IL TRIENNO 2018-2020, AI SENSI
DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM...**

L'anno **duemiladiciotto** addì **venti**
del mese di **marzo** alle ore **14:45**

nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

		Presenti	Assenti	
			giust.	ingiust.
SECCHI FEDERICO	– Sindaco	X		
CAVAZZANI LORENZA	– Assessore	X		
MARGONI CASIMIRO	– Assessore		X	
PEDRINOLLA LIVIA	– Assessore	X		

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Laura Brunelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Federico Secchi, nella
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto su indicato

Delibera giuntale n. 42 dd. 20.03.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER IL TRIENNO 2018-2020, AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM..

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 11 del 28.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018 - 2020 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Premesso che il nuovo sistema contabile, disciplinato dal D.Lgs. n. 267 del 2000 e dal D.Lgs. 118/2011 contempla tra gli altri strumenti di programmazione degli enti locali il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”*, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che *“gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge”*. La stessa legge, all'art. 49 comma 2, individua inoltre gli articoli del D.Lgs. n. 267 del 2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 che si applicano agli enti locali, tra cui figura l'art. 169.

Rilevato che a decorrere dal 2017 si applicano le disposizioni inerenti la struttura e il contenuto del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) specificate nell'art. 169, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché nel Principio contabile concernente la programmazione di bilancio Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Richiamato il disposto dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: *“1. La giunta delibera il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il Piano Esecutivo di Gestione è redatto anche in termini di cassa. Il Piano Esecutivo di Gestione è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*

2. Nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3 L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis”;

Richiamato altresì il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e in particolare:

– il punto 10.1 Finalità e caratteristiche, che recita:

“Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione”;

– il punto 10.2 Struttura e contenuto, che recita:

“Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali”.

Visto in particolare che il Piano Esecutivo di Gestione (punto 10.1 Finalità e caratteristiche - Principio contabile 4/1):

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e

poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;

- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.”

Ricordato che il Comune di Avio ha da anni scelto, anche nel quadro della normativa previgente, di predisporre il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) quale strumento ritenuto fondamentale per il buon funzionamento del Comune.

Ritenuto pertanto di avvalersi di tale strumento di programmazione, seppur in forma semplificata considerata la non obbligatorietà dello stesso per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Rilevato che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), come disciplinato dalla normativa vigente, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nel D.U.P., rappresentando lo strumento attraverso il quale è veicolata la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi, finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Lo stesso consente di continuare ad offrire un maggior grado di dettaglio delle entrate e uscite iscritte nel Bilancio di Previsione, attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario, fornendo una descrizione più circostanziata degli interventi che l'Amministrazione si prefigge di realizzare.

Precisato inoltre, con riferimento all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ed alla normativa in materia di controllo di gestione di cui alla L.R. 1/1993 (art. 56-bis, co. 1 lett. a) come introdotto dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, che gli obiettivi di dettaglio e gli indicatori di risultato, sono rilevanti anche ai fini dell'applicazione del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 31.01.2017.

Richiamati:

- l'art. 29, comma 8, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L in base al quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'art. 36 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L il quale attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. L'individuazione degli atti devoluti alla competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali.

Rilevato che la struttura organizzativa del Comune di Avio è articolata in servizi, i cui responsabili sono stati nominati dal Sindaco con atti dd. 20.05.2015 – prot. n. 5594, dd. 11.01.2016 - prot. n. 185-3.4 e dd. 17.07.2017 - prot. n. 6778-3.4, con i

medesimi provvedimenti sono state altresì delegate ai responsabili le funzioni di natura gestionale attribuite al Sindaco dalla vigente legislazione nel settore di competenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.PReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Precisato che, l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) spetta alla Giunta comunale, come stabilisce il Principio contabile 4/1 – punto 10.3 Approvazione del P.E.G., secondo il quale “il direttore generale ed il segretario comunale ... avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all'organo esecutivo il P.E.G. per la sua definizione ed approvazione”.

Rilevato quindi che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è lo strumento di pianificazione esecutiva con il quale la Giunta Comunale individua le modalità operative di realizzazione degli indirizzi e dei programmi dell'ente, esplicitati nel D.U.P., nel quale sono precisate le attività gestionali e gli obiettivi di risultato affidati a ciascun responsabile di servizio, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro raggiungimento.

Visto ed esaminato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 – 2020, elaborato dal Servizio finanziario, sulla base delle indicazioni e delle schede obiettivi predisposte dai Responsabili dei rispettivi Servizi/Uffici, che risulta così formato:

- P.E.G. DI PREVISIONE ENTRATE 2018 - 2020 (competenza e per responsabile).
- P.E.G. DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020 (competenza e per responsabile), assegna le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei programmi.
- COMPETENZE DEI SERVIZI E OBIETTIVI di PROGETTO (definisce le competenze per materia dei singoli servizi e gli obiettivi di gestione, nonché le competenze riservate alla Giunta).

Verificato che il contenuto finanziario del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2018 – 2020 e che gli obiettivi gestionali dei vari Responsabili sono coerenti con il DUP 2018 – 2020.

Precisato che l'indicazione dei compiti assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'art. 36 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L e dell'art. 37 dello Statuto comunale.

Ritenuto lo stesso, al fine di consentire l'attività gestionale, di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), sia nella parte finanziaria sia nella parte riguardante la definizione degli obiettivi e degli indirizzi di gestione.

Visti:

- Il Testo unico delle Legge regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

- Il D.Lgs. n. 118 del 2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 2014;
- La Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- La Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- il D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e il D.P.Reg. 01.02.2005. n. 2/L rispettivamente T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento Contabile e Finanziario, sull’Ordinamento dei Comuni e sull’Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige;
- Il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Lo Statuto comunale vigente;
- Il Regolamento di contabilità vigente;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 81 del T.U.O.C., approvato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., espressi dal:

- Segretario Comunale dott.ssa Laura Brunelli, dd. 19.03.2018 – in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi – dott.ssa Federica Debiasi, dd. 19.03.2018 – in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L al fine di poter procedere con gli adempimenti conseguenti;

Con doppia votazione unanime e per alzata di mano espressa sia sul punto che sulla immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018 - 2020, formato dai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - P.E.G. DI PREVISIONE ENTRATE 2018 - 2020 (competenza e per responsabile);
 - P.E.G. DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020 (competenza e per responsabile), assegna le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei programmi;
 - COMPETENZE DEI SERVIZI E OBIETTIVI DI PROGETTO – (definisce le competenze per materia dei singoli servizi e gli obiettivi di gestione, nonché le competenze riservare alla Giunta).

2. Di specificare che l'indicazione dei compiti assegnati con il presente Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'art. 36 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L e dell'art. 37 dello Statuto comunale.
2. Di precisare che le determinazioni dei responsabili dei Servizi dovranno attenersi a tutti i criteri in premessa individuati.
3. Di prendere atto che la Giunta comunale potrà procedere ad eventuali variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) con proprie successive deliberazioni e che il presente Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) vale fino ad approvazione del successivo.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
5. Di dare atto che della presente delibera viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, come modificato con L.P. 27.03.2007 n. 7, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale vigente;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2014, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
dott. Federico Secchi

Il Segretario comunale
dott.ssa Laura Brunelli

Relazione di pubblicazione

La presente deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico giusta attestazione del Funzionario addetto dal 23.03.2018 al 02.04.2018 per **10 giorni** consecutivi.

Il Segretario comunale
dott.ssa Laura Brunelli

☒ Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario comunale
dott.ssa Laura Brunelli

☐ Il presente verbale è stato pubblicato per 10 giorni, come sopra dichiarato, ed è divenuto esecutivo il giorno .

Il Segretario comunale
dott.ssa Laura Brunelli

☒ Comunicazione ai capigruppo (art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C.)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Avio,

Il Segretario comunale
